

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI
URBANISTICA E TRASPORTI

IL PRESIDENTE

Bari, li 25 LUG. '74

Enzo Sorice

Ill. Sig. Presidente Consiglio Regionale
S E D E

e,p.c.


Spett. Ufficio Commissioni
S E D E

Illustre Presidente

Le trasmetto, in allegato, il testo emendato del Disegno di legge concernente: "Misure di protezione delle coste in attesa dell'approvazione del piano urbanistico territoriale" corredato della prescritta relazione.

Distinti saluti

(Enzo SORICE)



CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI
URBANISTICA E VIABILITÀ

312 70

"Misure di protezione delle coste in attesa dell'approvazione
del piano urbanistico territoriale"

Relatore: avv. Enzo SORICE

Onorevole Presidente, colleghi,

dobbiamo nostro malgrado constatare e denunciare la continua manomissione e distruzione delle nostre coste con insediamenti, in Comuni non dotati di Piano regolatore generale e programma di fabbricazione, in violazione sia della legge urbanistica del 1942 sia della n. 765.

Obiettivo di questo disegno di legge è pertanto quello di evitare il deturpamento delle coste pugliesi con costruzioni che ne alterano la loro destinazione vocazionale che dovrà essere definita, così come previsto dall'art. 4 dello Statuto della Regione, con il piano urbanistico territoriale.

Infatti fino all'approvazione del Piano urbanistico e per la durata di cinque anni, con tale legge è fatto divieto di edificare nel territorio dei Comuni non provvisti di Piano Regolatore generale o di Programmi di fabbricazione approvati, all'interno del demanio marittimo e dentro una fascia di 300 metri dal confine del demanio medesimo o dal ciglio più elevato sul mare.

Si tratta in ultima analisi di eliminare ogni abuso e nello stesso tempo richiamare l'attenzione degli amministratori comunali sulla necessità di non compromettere il futuro assetto territoriale.

In suddetta legge si prevede anche ~~che per~~ i Comuni provvisti di Piano regolatore o di programmi di fabbricazione approvati, la licenza di costruzione per edificare all'interno del demanio marittimo e dentro una fascia di 300 metri dal demanio medesimo è subordinata all'autorizzazione di piani di lottizzazione o piani particolareggiati da parte della Regio

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI
URBANISTICA E VIABILITÀ

ne.

Onorevole Presidente, colleghi,
con la richiesta di approvazione da parte di questa Assem-
blea di tale disegno votato all'unanimità in sede di Com-
missione LL.PP. inizia il discorso politico-culturale sul
futuro assetto del territorio della nostra Regione nel qua
le dovrà tra l'altro essere definito il modo e i fini di
utilizzazione delle nostre coste.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI
URBANISTICA E VIABILITÀ

"Misure di protezione delle coste in attesa dell'approvazione
del piano urbanistico territoriale"

Relatore: avv. Enzo SORICE

ART. 1

Fino all'approvazione del Piano Urbanistico Territoriale della Regione Puglia di cui all'art. 4 dello Statuto e comunque nel limite di cinque anni, è vietato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, edificare nel territorio dei Comuni non provvisti di Piano Regolatore Generale o di Programma di Fabbricazione approvati, all'interno del demanio marittimo ed entro una fascia di 300 metri dal confine del demanio medesimo o dal ciglio più elevato sul mare.

Il divieto di cui al comma precedente si applica a tutte le opere per le quali è necessaria la licenza di cui all'art. 31 della legge 17.8.1942, n. 1150 e successive modificazioni nonchè alle altre opere per le quali non è necessario il rilascio di licenza ed ha la durata di cinque anni.-

ART. 2

Sono ammesse deroghe limitatamente all'esecuzione di opere pubbliche di accesso al mare.

ART. 3

L'autorizzazione in deroga, di cui al precedente articolo, è accordata dal Sindaco, su conforme deliberazione del Consiglio Comunale, previo nulla-osta del Presidente della Giunta Regionale, e su proposta dell'Assessore all'Urbanistica.

ART. 4

Nel caso di Comuni provvisti di Piano Regolatore generale approvato o di Programma di Fabbricazione approvato, fatta eccezione per le opere pubbliche, ogni licenza per edificare all'interno del demanio marittimo ed entro una fascia di 300 metri dal demanio medesimo o dal ciglio più elevato sul mare, è subordinata, sino all'approvazione del Piano Urbanistico Territoriale della Regione all'autorizzazione di piani di lottizzazione o piani particolareggiati da parte della Regione medesima.-

ART. 5

Per effetto di quanto disposto dai precedenti articoli, le licenze di costruzione, relative alle opere interessate dal presente divieto, decadono, salvo che non siano stati legittimamente iniziati i relativi lavori prima dell'entrata in vigore della presente legge e che le opere vengano ultimate, in ogni loro parte, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 6

Per le violazioni alla presente legge si applicano le norme previste nella legislazione urbanistica vigente in merito alle costruzioni irregolarmente autorizzate o abusivamente eseguite.-

ART. 7

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.-

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.-

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.--